

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
VENEGONI e BIGIANDI. Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. (696),	
STELLA ed altri. Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (948);	
STORCHI ed altri. Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. (2384);	
STORCHI ed altri. Modifiche alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (2385);	1089
PRESIDENTE	1089, 1097, 1098
REPOSSI. <i>Relatore</i>	1090, 1096
VENEGONI	1092, 1094, 1097
DI MAURO	1093
BUTTÈ	1094
GITTI	1094
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1094
ROBERTI	1097, 1098
ROBERTI	1097
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	1098
DI VITTORIO	1098
SANTI	1098

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (696); dei deputati Stella ed altri: Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (948); dei deputati Storchi ed altri: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (2384); dei deputati Storchi ed altri: Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (2385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati:

Venegoni e Bigiandi: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria »;

Stella ed altri: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura »;

Storchi ed altri: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria ».

Storchi ed altri: « Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 30 novembre 1956 rimase stabilito di dare incarico al relatore, onorevole Repossi, di desumere dai vari testi le norme fondamentali atte alla formulazione di un nuovo testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. L'onorevole Repossi ha adempiuto al mandato conferitogli ed ha presentato il testo che è stato distribuito a tutti gli onorevoli colleghi; egli ha ora la facoltà di riferire sui principi informativi che lo hanno guidato nella sua opera.

REPOSSI, *Relatore*. In adempimento al mandato conferitomi ho sottoposto all'esame della Commissione un progetto di legge tendente a migliorare il trattamento economico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Debbo subito dire che, esaminato profondamente l'argomento che ci interessa — si tratta di una questione che riguarda almeno 50 leggi in vigore — ho ritenuto opportuno per le discussioni già avvenute su di esso in precedenza, di inserire, nel testo che ho predisposto, talune disposizioni di carattere non strettamente economico, la cui importanza ed urgenza, tuttavia, non consente a mio avviso un rinvio. Oltre tutto, non bisogna dimenticare che la richiesta di delega, cui accennò nella seduta del 30 novembre ultimo scorso il rappresentante del Governo, prevede un notevole periodo di tempo, ben due anni, per il riordinamento di tutta la materia. Del resto, la mia iniziativa è stata confortata dagli interventi di taluni onorevoli colleghi nella seduta, appunto, del novembre scorso; essi, infatti, si manifestarono favorevoli anche a modifiche di ordine strutturale o normativo, qualora queste si fossero dimostrate idonee ad una migliore impostazione della stessa parte economica, onde evitare sperequazioni in tale campo con conseguenze di carattere negativo. Le aggiunte alle quali ho accennato riguardano l'estensione dell'obbligo assicurativo ad alcune attività lavorative e categorie di lavoratori non comprese oggi nella tutela;

riguardano anche la soluzione, nell'interesse stesso degli assicurati, di alcuni dubbi di competenza sorti fra gli istituti assicuratori, e lo sviluppo del sistema del quale esposi i concetti nell'ultima seduta, vale a dire la revisione dei minimi di indennizzabilità, onde dare « il miglior trattamento economico là dove sussiste il grande rischio ».

Secondo le norme proposte rientrerebbero, ad esempio, nella tutela assicurativa gli addetti agli opifici ed ai laboratori nei quali non si fa uso di macchine, ma dove il rischio è posto in essere dalla concentrazione di più persone in uno stesso ambiente di lavoro, inoltre, gli addetti a qualsiasi macchina ed a qualsiasi apparecchio, senza più distinzione di tipo, grandezza e potenza; gli addetti alla piccola pesca, all'allestimento ed all'esecuzione di pubblici spettacoli, alla preparazione ed all'esercizio di parchi di divertimento, alla custodia e cura di animali, ed anche i « piccoli imprenditori » che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, i lavoratori a domicilio, gli allievi delle scuole industriali e professionali private durante le loro esercitazioni pratiche. Sono giunto a questo, anche spinto dalla considerazione che moltissimi sono coloro che oggi sono esclusi dalla tutela assicurativa, in quanto le leggi vigenti in materia risalgono a venti ed anche trenta anni fa e non possono ovviamente tener conto degli sviluppi e dei progressi registrati nella vita lavorativa comune a tutti gli individui.

Per brevità non starò ad elencare più dettagliatamente le categorie di lavoratori che non hanno l'assicurazione infortunistica e che pure corrono quotidianamente il rischio di incidenti di lavoro. Esse attendono da anni di essere assoggettate alla tutela assicurativa ed ecco perché ho ritenuto, fra i miglioramenti delle prestazioni economiche che ci siamo prefissi di attuare, di inserire anche alcune innovazioni di carattere normativo.

Io ricordo che il rappresentante del Governo, nel corso del suo intervento nella precedente seduta, alluse in modo esplicito al fatto che « alcune questioni sono tra loro legate ed interdipendenti e basta rivedere alcuni aspetti della parte normativa per avere conseguenze di carattere economico ». Richiamo ora queste parole, esprimenti un concetto esattissimo, e nutro fiducia che il Governo voglia recedere dalla distinzione netta, fatta fra la parte economica e la parte normativa, dati i particolari aspetti del sistema sui quali dianzi mi sono intrattenuto, e voglia quindi esprimere parere favorevole al pro-

getto che ho sottoposto alle decisioni della Commissione.

Dei 19 articoli di cui esso è composto, gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 riguardano la estensione del campo di applicazione della tutela. L'articolo 5 stabilisce che il primo e secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, siano sostituiti da altri tre comma. Nel primo di questi si dispone che l'indennità per inabilità temporanea sia corrisposta nella misura del 60 per cento della retribuzione giornaliera, calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42. Con il secondo nuovo comma si riduce da 9 a 3 giorni, come per gli infortuni, il periodo di carenza assoluta per l'inabilità temporanea derivata da malattia professionale, disponendo che l'indennità decorra dal quarto giorno successivo a quello nel quale abbia avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro e non più dal decimo giorno, secondo quanto è previsto dalla norma vigente. Con il terzo nuovo comma si stabilisce che, nei casi in cui la durata dell'inabilità temporanea superi il novantesimo giorno da quello dell'infortunio, o da quello dell'inizio della malattia professionale, la misura dell'indennità sia elevata dal 60 al 75 per cento della retribuzione giornaliera: un aumento pertanto di quasi il 20 per cento, che attua così il principio del maggiore indennizzo al maggior danno.

Per poter meglio valutare il contenuto economico delle proposte formulate, possiamo ipotizzare un operaio che lavori tutto un anno. In effetti, egli lavora e guadagna per 300 giorni (durata media teorica dell'anno lavorativo), ma con il suo guadagno deve vivere 365. Se la sua retribuzione, pertanto, è di lire 1.000 al giorno, egli dispone quotidianamente, compresi i giorni festivi, di lire 821, somma che verrebbe a perdere se si infortunasse. Allo stato attuale, in caso di infortunio egli riceverebbe tutti i giorni, lavorativi o no, una indennità di lire 555,55; la modifica proposta, invece, contempla per lui una indennità di lire 600 giornaliere, indennità che a partire dal 91° giorno salirebbe però a lire 750.

Gli articoli 6 e 8, lettera a), del progetto provvedono invece a semplificare il calcolo delle aliquote base della retribuzione, oggi regolate dalla tabella allegata alla legge 3 marzo 1939, n. 52, e ad elevare il limite minimo di indennizzabilità ad una misura superiore al 20 per cento dell'attuale. Essi stabiliscono infatti di portare al 100 per cento le indennità per inabilità valutate dal 95 per cento in su, e di aumentare nello stesso tempo

il limite minimo e massimo della retribuzione da lire 135.000 e 300.000, rispettivamente a lire 180.000 e 400.000, più adeguati, ovviamente, alle attuali medie salariali. La lettera b) del citato articolo 8 dispone, inoltre, l'abolizione del limite di 300/360 della retribuzione giornaliera, in base ai due terzi dei quali è fissata, secondo il sistema vigente, l'indennità per l'inabilità temporanea, così che, oltre a rendere operante l'aumento proposto per l'indennità giornaliera, si viene anche a rendere più semplice e comprensibile il calcolo relativo.

L'articolo 7 sostituisce il penultimo comma dell'articolo 27 della legge del 1935 con due nuovi comma, codificando una concessione già avvenuta in effetti sul piano amministrativo. Il primo di detti comma aumenta gli assegni concessi una volta tanto per i casi di morte, a seconda della categoria dei destinatari; nel secondo nuovo comma si dispone che tali assegni siano integrati da quote aggiuntive in rapporto alla composizione dei nuclei familiari supersiti. Di particolare rilievo è la considerazione che si è fatta in detti nuclei familiari degli ascendenti a carico del defunto, pur esclusi dal diritto alla rendita per la presenza del coniuge e dei figli supersiti sancita dallo stesso articolo 27 della legge del 1935.

Questa forma di primo aiuto tende a dimostrare un concreto interessamento alle frequenti, difficili situazioni familiari. In tal modo, nel caso di famiglie numerose, l'importo dell'assegno viene a salire a lire 550.000 mentre le disposizioni in vigore lo limitano semplicemente a 60.000 lire.

L'articolo 9 del progetto conferma una norma già esistente che, peraltro, deve trovare diversa formulazione e sistemazione, causa l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.

Passando poi al settore agricolo, il progetto, con l'articolo 12, porta a 70 anni il limite di età degli assicurati, disponendo la opportuna modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Sempre il settore agricolo riguardano gli articoli 14 e 15 del progetto, che stabiliscono provvedimenti analoghi a quelli proposti per il settore industriale. Anzitutto, si provvede ad elevare a lire 325, a lire 215 ed a lire 100 le indennità giornaliere per inabilità temporanea che la legge 20 febbraio 1954, n. 64, stabilisce rispettivamente in lire 250 per gli uomini di età superiore ai 16 anni, in lire 165

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

per le donne di età superiore ai 16 anni e in lire 85 per gli individui di età inferiore ai 16 anni. Le misure proposte realizzano pertanto un aumento del 30 per cento rispetto a quelle precedenti.

Con il terzo comma del citato articolo 15 del progetto si sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, disponendosi l'aumento degli assegni, concessi una volta tanto per i casi di morte, da lire 12.000 a lire 52.000, da lire 16.000 a lire 56.000 e da lire 8.000 a lire 40.000 ed una integrazione dei nuovi assegni per mezzo di quote aggiuntive in rapporto alla composizione familiare. Anche per questo settore, a differenza di quanto stabilito dalle norme vigenti, è da rilevare che l'assegno per morte è corrisposto per gli ascendenti anche quando fra i superstiti vi siano il coniuge e i figli.

L'articolo 16 lascia facoltà ai titolari di rendita inferiore al nuovo minimo indennizzabile, di scegliere la prosecuzione della rendita o la sua capitalizzazione.

Il sistema di rivalutazione segue lo schema fissato dalla legge 11 gennaio 1952, n. 33, la quale, appunto, ha rivalutato tutte le rendite ai superstiti ed agli inabili con grado di inabilità 30-100 per cento, ed anche le rendite dall'11 al 29 per cento stabilite per infortuni o malattie professionali verificatisi dal 1° gennaio 1949. Pure le rendite per infortuni in agricoltura vengono ad essere rivalutate in base al nuovo minimo ed al nuovo massimo della relativa retribuzione annua convenzionale.

Dopo l'esposizione fatta, non mi rimane che esprimere l'augurio che gli onorevoli colleghi condividano i punti di vista e le idee che mi hanno guidato nel predisporre il progetto di legge, il cui intento principale è quello di estendere la tutela dell'assicurazione infortunistica al maggior numero possibile di lavoratori, in particolar modo a quelli del genere di lavoro subordinato, aumentando nello stesso tempo, in maniera adeguata, le prestazioni economiche previste per essi.

VENEGONI. Egregi colleghi, non posso nascondere la mia stupefazione di fronte al testo che ci viene oggi presentato. Voglio rifarmi al verbale della seduta del 30 novembre, nella quale abbiamo affrontato questo tema e che si è conclusa con la dichiarazione del nostro Presidente, nella quale è detto che egli ritiene che la Commissione sia d'accordo nel fatto di continuare la discussione per quanto riguarda gli effetti economici, incaricando il relatore onorevole Repossi di fare dei

due testi un testo unificato, proposta, questa, accettata dalla Commissione.

Quindi testo unificato; si sarebbe trattato di prendere le diverse proposte di legge, confrontarle e farne un unico testo. Oggi, invece, siamo di fronte ad un testo completamente diverso non solo, ma che capovolge le impostazioni che tutti i proponenti delle diverse leggi discusse nella seduta del 30 novembre, avevano cercato di dare.

La cosa è di una gravità eccezionale, in quanto non sono del parere che una decisione così importante spetti solo all'onorevole Repossi.

Sarebbe già grave che il relatore si assumesse la responsabilità di modificare radicalmente una legge che interessa milioni di lavoratori italiani, peggiorandola nettamente, ma io ritengo che questa non sia una fatica personale dell'onorevole relatore, perché il Presidente della nostra Commissione che è uno studioso di questi problemi e che per tanti anni ha dato la sua attività all'Istituto assicurazione infortuni sul lavoro, non ha certamente ignorato la fatica dell'onorevole Repossi ed, anzi, chiedo chiarimenti al riguardo.

A me sembra che il punto centrale sia il seguente. Attualmente vige un sistema per l'assicurazione che garantisce una rendita a tutti i lavoratori che in conseguenza di infortunio sul lavoro riportano una invalidità, per l'industria, superiore all'11 per cento e nel settore dell'agricoltura superiore al 14 per cento. L'onorevole relatore, decide di elevare questi minimi indennizzabili, al 21 per cento per l'industria e per l'agricoltura. Ciò significa che i due terzi dei lavoratori che avrebbero ed hanno attualmente il diritto ad un indennizzo, lo perderebbero in conseguenza della proposta Repossi.

Desidero ricordare che nella relazione che accompagna la proposta di legge da me presentata, ebbi già a precisare questa percentuale. Infatti circa il 60 per cento dei lavoratori che hanno attualmente una rendita per infortunio, hanno una invalidità inferiore al 20 per cento. Circa il 60 per cento, quindi, di coloro che perderanno una parte della loro capacità di lavoro nell'attività produttiva, non avranno diritto a risarcimento.

Desidero anche ricordare cosa significhi il 20 per cento di invalidità permanente. Essa si riferisce alla anchilosi totale del gomito (gomito, cioè, che rimane fisso e rigido) o perdita totale di tutte le dita del piede (che è valutata il 15 per cento) o perdita di due dita della mano (che è inferiore al 20 per cento); anche

inferiore al 20 per cento è la perdita di tutte le prime falangi di tutte le dita della mano.

Occorre, in tale situazione, che ognuno assuma le sue responsabilità. Non voglio fare la storia di come il fascismo ha peggiorato la legislazione per quanto riguarda il risarcimento agli invalidi sul lavoro, ma inizialmente era indennizzabile il 5 per cento che venne poi portato all'8 per cento; l'ultima legge fascista portò l'indennizzo all'11 per cento; ora, per merito dell'onorevole relatore, si porta al 20 per cento.

Non comprendo da quale criterio sia potuto partire l'onorevole relatore, per introdurre, in una legge che si intitola « Miglioramenti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro », una proposta del genere.

Vorrei soffermarmi solo su questo argomento e non addentrarmi nell'esame della proposta che non ha nulla a che fare con l'incarico che all'onorevole relatore era stato conferito.

I primi 7-8 articoli si riferiscono ad una elencazione di categorie di lavoratori che debbono essere assicurati; cosa questa che non ha alcun collegamento con il mandato affidato dalla Commissione all'onorevole relatore.

Vorrei, quindi, porre una questione pregiudiziale: richiamando l'attenzione dei colleghi della Commissione sull'impegno precedentemente assunto e, mantenendo fede a questo impegno, si cerchi di dimenticare la proposta elaborata dall'onorevole relatore e si ritorni al testo delle proposte di legge precedentemente presentate; se mai proposta di stralcio dal testo di quanto non interessi direttamente la parte normativa della legislazione sugli infortuni, così da procedere a dare quei miglioramenti che erano nell'intento di tutti i proponenti.

Solo poche parole su altri aspetti della proposta di legge.

Il collega Repossi ha affermato che, a suo parere, bisogna introdurre nella legislazione italiana un criterio nuovo: trascurando il piccolo rischio, garantire un miglior trattamento ai grandi invalidi. Chiedo alla Commissione chi abbia autorizzato l'onorevole Repossi a introdurre questo principio del quale tutta la proposta di legge è, ora, infarcita.

Quanto all'articolo 16 si dice che i lavoratori in corso di godimento di indennizzo per una inabilità di grado non superiore al 20 per cento, potranno dichiarare la loro preferenza per la prosecuzione della rendita e si aggiunge che, in mancanza di tale dichiarazione,

da inviare all'istituto assicuratore entro sei mesi dalla data suddetta, l'istituto stesso provvederà a corrispondere ai suddetti titolari di rendita ad estinzione di ogni diritto relativo una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, si impone ad ogni lavoratore di seguire i lavori parlamentari e la pubblicazione delle leggi, altrimenti il lavoratore sarà colpito per questa sua ignoranza. È anche questo un concetto nuovo nella legislazione italiana che, esteso a tutta l'attività legislativa, potrebbe dar luogo a curiose conseguenze.

Dico questo per caratterizzare la proposta di legge così come è stata compilata dall'onorevole relatore.

L'onorevole relatore doveva preparare un testo confrontato, ma dove sono andate a finire tutte le proposte che erano comprese nella proposta di legge da me presentata? Sono sparite totalmente.

Il collega Repossi ha totalmente dimenticato le mie proposte di rivalutazione di tutte le rendite in atto che non sono state rivalutate: di aumento del 20 per cento di tutte le rendite in atto; di un sistema diverso per valutare l'aumento del costo della vita in relazione ad un necessario adeguamento delle pensioni quando l'adeguamento del costo della vita avesse raggiunto un certo limite e, così via, per tutte le proposte anche minori da me avanzate.

Domando, quindi, dove è il testo a confronto. In conseguenza di quanto sopra faccio quindi formale richiesta che ognuno assuma la sua responsabilità.

Martedì prossimo andremo a parlare ai mutilati del lavoro. Cosa diremo loro? Desidererei sapere cosa dirà l'onorevole Sottosegretario, nel discorso che terrà in Campidoglio ai mutilati del lavoro. So che l'onorevole Longoni è venuto a questa nostra seduta perché dovrà parlare a Monza, martedì venturo, ai mutilati del lavoro; credo che sarà molto imbarazzato per le cose che stiamo dicendo.

Francamente non riesco a comprendere quali ragioni politiche abbiano portato il collega che ha avuto un incarico ben definito dalla nostra Commissione a svolgerlo in questo modo.

Presento, pertanto, la proposta formale di considerare come non esistente la fatica compiuta dal collega Repossi e di continuare la discussione sulle originarie proposte di legge.

DI MAURO. C'era anche una richiesta del Governo di non modificare la parte normativa che si voleva riservare alla delega.

LEGISLATURA II — CNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

VENEGONI. C'era infatti anche una richiesta del Governo di non affrontare provvedimenti normativi, invece tutto quello che potrebbe essere materia della delega viene affrontato e risolto dal collega Repossi e perfino anche l'altro aspetto che riguarda il trattamento di tutti i lavoratori che, in avvenire, in conseguenza di un infortunio riportarono una invalidità permanente.

Propongo, quindi, che ognuno dichiari la propria posizione di fronte a questa nuova proposta e che la Commissione, preso atto che vi è stata una impostazione errata e comunque inaccettabile da parte nostra, ritorni ai testi delle proposte presentate e se mai stralci da esse quelle parti che non hanno aspetti normativi decisivi, le discuta e dia finalmente soddisfazione alle aspettative molto vive dei mutilati del lavoro.

BUTTE. Debbo obiettivamente dire che nella seduta del 30 dicembre, avevamo accolto l'invito del Governo di trascurare la questione normativa per esaminare e stabilire, in materia di trattamento economico, quei provvedimenti che fosse possibile adottare e per consolidare quella serie di provvedimenti che l'Istituto ormai da tempo prende e che, come è stato detto dall'onorevole relatore, possono anche essere precari perché il Consiglio di amministrazione può anche decidere di sopprimerli. Questo era l'ambito nel quale dovevamo tenerci. Ritengo che dovremmo restare alle decisioni dell'ultima nostra riunione.

GITTI. Il Sottosegretario di Stato, in una precedente seduta ebbe a dichiarare che il Governo si riservava di procedere ad una revisione di carattere generale della materia, e che intanto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, avrebbe acconsentito a rivedere la semplice parte economica nell'intento di migliorare le attuali prestazioni. Io mi dichiarai, allora, d'accordo, così come oggi sono d'accordo, sulla opportunità di limitare il nostro compito all'aspetto economico del problema, anche perché, se dovessimo occuparci pure dell'aspetto normativo, che investe tutto il sistema, non saprei dire davvero dove andremmo a finire e quando potremmo giungere a varare la legge che è tanto attesa dai lavoratori interessati.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È bene, a questo punto, che io esprima l'opinione del Governo. Come gli onorevoli colleghi ricordano, io ebbi modo di dichiarare, nella seduta del 30 novembre 1956, che il Governo, considerato il disordine esistente in tale cam-

po, sia per quanto riguarda la parte normativa, sia per quanto concerne il lato economico, avrebbe fatto esplicita e formale richiesta di riorganizzare e sistemare definitivamente tutta la materia attraverso una legge delega. Posso comunicare che il testo di detta legge è già pronto. In quella occasione ricordai che dal 1935 ad oggi ben cinquanta provvedimenti avevano interessato, direttamente o indirettamente, il settore infortunistico, ribadendone sempre l'aspetto normativo. Questa è la ragione fondamentale che ha spinto il Governo a chiedere la legge delega, quando si è trovato di fronte a delle ennesime proposte di legge sull'argomento: quelle di iniziativa degli onorevoli Storchi, Venegoni, Stella ed altri. Tuttavia, il Governo si è reso conto dell'urgenza dei provvedimenti di ordine economico proposti ed in via subordinata io ebbi a dichiarare che esso sarebbe stato disposto a rivedere la parte economica delle prestazioni, pur rimanendo sempre salva ed impregiudicata la richiesta di una delega generale per la disciplina di tutta la materia.

Sento ora il dovere di ricordare che, su questa mia dichiarazione, si sviluppò tutta una discussione a seguito della quale fu dato incarico al relatore di esaminare comparativamente le varie proposte e di predisporre un unico testo. Fra l'altro, feci osservare che sarebbe stata assai difficilmente possibile una netta distinzione fra la parte normativa e la parte economica, ed ebbi occasione anche in seguito di riaffermare questa mia tesi. Ricordo che fu proprio l'onorevole Di Vittorio a dichiarare, allora, esplicitamente, che egli si auspicava che fossero inclusi nella parte economica da rivedere, anche alcuni aspetti di carattere normativo. La sua intenzione, naturalmente, era di rivedere solo quella parte normativa che, avendo incidenza diretta sulle questioni economiche, avrebbe determinato dei miglioramenti in tal senso. Allora io, a nome del Governo, quasi mi rassegnai e comunicai la mia intenzione di rimettermi alla Commissione, o per meglio dire al progetto che il relatore avrebbe dovuto formulare basandosi sulle varie proposte di legge in materia, sul quale progetto poi, comunque, si sarebbe dovuta sviluppare la nuova discussione.

L'onorevole Venegoni ha chiesto oggi quale sia stata la parte del Governo in questa faccenda. Il Governo, ripeto, rispettoso della volontà della Commissione, ha lasciato fare il relatore riservandosi però di giudicare, d'accordo con la Commissione stessa, le singole norme del progetto che egli avrebbe for-

mulato. Detto progetto, invero, si presenta abbastanza complesso e pertanto sento il dovere di ribadire, e desidero che questo risulti a verbale, che il Governo non intende, per questa complessità, rinunciare alla sua presa di posizione relativa alla necessità di presentare al più presto la legge delega che regoli tutta la materia. Oltre tutto, il progetto sottoposto oggi all'esame della Commissione, aggiungendosi agli altri cinquanta provvedimenti in vigore, rende, ad avviso del Governo, ancora più necessaria la delega per il coordinamento, appunto, di tutta la materia.

È evidente che il progetto presentato dal relatore ha assorbito alcuni criteri che il Governo intendeva introdurre nella legge delega, criteri che io stesso avevo avuto occasione di ricordare alla Commissione elencando i principi generali ai quali si sarebbe ispirata, appunto, la legge-delega stessa. Comunque, tengo a dichiarare ancora una volta che la richiesta del Governo per la presentazione della legge delega, intesa a riorganizzare e disciplinare tutto quanto concerne il settore infortunistico, rimane in piedi più che mai, anche se il progetto in esame dovesse andare avanti e dovesse essere approvato dal Parlamento.

Desidero ora dire qualcosa su questo progetto. In definitiva esso si articola in quattro parti: una riguarda la estensione del campo di applicazione, una i miglioramenti delle prestazioni, un'altra concerne i provvedimenti economici ed un'altra ancora cumula diverse norme che si potrebbero raggruppare sotto l'espressione « provvedimenti vari ».

Comincio da questi ultimi e dico che questo gruppo di « provvedimenti vari », sparsi peraltro nel progetto qua e là e non raggruppati organicamente, possono essere considerati frutto di esperienze, e, qualche volta, di giurisprudenza; comunque, sia pure nell'intento di mettere in pratica gli insegnamenti dedotti, essi, invero, finiscono con lo scalfire il sistema vigente in diversi punti. Sicché, *sic stantibus rebus*, occorre rivedere un po' alcune cose per definirle e metterle in linea con l'attuale giurisprudenza, conciliando questa con l'esperienza acquisita.

Tornando al nocciolo della questione, dico senz'altro che la Commissione non può essere contraria, almeno in linea generale, alla estensione del campo di tutela, al miglioramento delle prestazioni e ai provvedimenti economici conseguenti questi due punti. La estensione del campo di applicazione è un'opera sociale di copertura. Finora sono molti i lavoratori rimasti esclusi dalle leggi vigenti e largamente diffusa è l'aspirazione che si provveda in me-

rito. Nella pratica, però, non si può affrontare il problema della estensione del campo di tutela in sincronia con quello dei miglioramenti, non distinguendo l'uno aspetto dall'altro. Intanto, si impone una discussione di merito sui miglioramenti proposti dal relatore, abbastanza consistenti, in rapporto alle possibilità dell'I.N.A.I.L.

Su tale argomento, qualora la Commissione decidesse di continuare la discussione del progetto in esame, il Governo si riserva la più ampia libertà perchè desidera, a mio mezzo, portare a conoscenza della Commissione stessa le reali condizioni finanziarie di bilancio del predetto istituto. Non sono sfuggite infatti al Governo, ed in particolare a me, alcune osservazioni ed alcuni rilievi fatti nell'altra seduta, attraverso i quali non sempre sono state dette cose esatte sulle reali possibilità dell'I.N.A.I.L. D'altra parte, noi ci troviamo di fronte ad una richiesta formale dell'onorevole Venegoni, il quale ha proposto di tornare indietro, di ignorare addirittura il testo predisposto dal relatore e di cercare di arrivare veramente al nocciolo della questione.

Al riguardo, mi permetto di osservare che, non è proprio necessario arrivare a tanto. Infatti, sfrondando il provvedimento di tutte le norme inutili o non pertinenti e limitandolo solo alla estensione del campo di tutela ed al miglioramento delle prestazioni con i conseguenti provvedimenti economici, una discussione potrebbe anche tornare utile. Perché, se intanto si affrontassero questi tre aspetti fondamentali del problema, si potrebbe poi aspettare con tranquillità il varo della legge delega che assorbirebbe e sanerebbe tutte le questioni, mentre si farebbe, per il momento, un primo passo utile a favore delle categorie interessate.

Ripeto, la discussione si dovrebbe svolgere semplicemente su questi tre aspetti fondamentali: l'estensione del campo di tutela, il miglioramento delle prestazioni, i conseguenti provvedimenti economici. Questi ultimi, è evidente, nelle intenzioni della Commissione e nel desiderio del Governo costituiscono l'aspetto che assume più degli altri carattere di rilievo e di urgenza. In proposito, debbo informare la Commissione che la Associazione mutilati del lavoro ha fatto sapere che il 19 marzo, in occasione della festa nazionale dei mutilati del lavoro, porrà esplicitamente sul tappeto la richiesta di un acconto.

Il Governo ha preso atto della cosa ed intende risolverla, nel senso che non appena venisse effettivamente cristallizzato, e non solo adombrato il titolo, o la possibilità del titolo,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

di pagamento di un acconto da parte dell'istituto assicuratore, vale a dire non appena ci fosse almeno un abbozzo di discussione e di approvazione di una legge in tal senso da parte della Commissione, il Governo sarebbe veramente lieto di poter disporre l'erogazione di un acconto fisso e di un acconto periodico agli interessati sui miglioramenti che dovranno poi essere decisi.

Sotto questo aspetto, pertanto, il problema non è poi così allarmante come a prima vista può sembrare. In caso contrario, qualora la Commissione accogliesse la proposta Venegoni di ripudiare il testo proposto dal relatore, ritornando ai progetti originari, la situazione dell'iter parlamentare nel quale ci troviamo andrebbe senza dubbio a peggiorare.

Io farei questa proposta, se la accettasse l'onorevole Venegoni e se l'accettasse la onorevole Commissione: si decida in linea di massima di andare avanti con questo progetto, con l'intesa che i vari argomenti in esso contenuti, siano sfrondata, che la discussione venga raggruppata intorno ai tre punti già da me citati, con l'intesa che e il Governo, questa volta, che chiede alla onorevole Commissione, l'urgenza e la maggior solerzia.

Resta altresì inteso che appena questa nostra discussione si cristallizzasse in qualcosa di concreto e di ben chiaro, il Governo non è alieno dal disporre, per i poteri che gli sono consentiti, un acconto su detti miglioramenti, così che queste categorie siano soddisfatte e possano trovare, speriamo a breve scadenza, una legge meno disorganica di quella vigente.

REPOSSI, *Relatore*. Non rifugio da nessuna responsabilità. Debbo dire che se l'onorevole Venegoni avesse ponderato un poco quello che io ho detto all'inizio, avrebbe visto che c'è stata, e lo ammetto, una formalità che è mancata, ma che non è stata toccata la sostanza.

Ricordo un precedente che si ebbe nella passata legislatura. Si rimproverò al relatore, che era lo stesso di oggi, di aver presentato un progetto scartando tutto quello che era rimasto sul tavolo. Effettivamente il mandato era un mandato di comparazione. Come venne risolta la questione? Si rinviò la seduta e furono presentati i testi raffrontati, con una colonna di proposte e di emendamenti presentati dal Relatore, in modo da avere tutti i progetti di legge presentati e le conclusioni del Relatore. Oggi è mancata, per difetto di tempo, la possibilità di far stampare il tutto e — l'ho dichiarato in principio — questo progetto doveva essere seguito da una mia relazione.

L'urgenza era determinata dal fatto che il giorno 19 vi saranno in tutta Italia manifestazioni organizzate dai mutilati del lavoro. Ho fatto quel che era possibile. Avrei dovuto provvedere a far stampare un testo in cui fossero indicate le proposte Venegoni, Storchi-Penazzato e infine le deduzioni e proposte di emendamento fatte dal Relatore. Questo è mancato, ma debbo respingere tutte quelle che sono state insinuazioni di lavoro creato e fatto al di là della volontà del Relatore ed anche, evidentemente, del Parlamento. Ho esposto il mio pensiero; la Commissione potrà decidere se accettarlo o non accettarlo e prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Noi abbiamo qui le richieste della Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, dove sono state sollevate delle grosse questioni. Il Governo illustrava in linea generale quelle che sarebbero state le soluzioni da dare attraverso la legge delega. Non credo di aver risolto il problema che si prospetta al Governo; ho però tenuto conto delle istanze che erano:

1°) ampliare il campo di applicazione della tutela ed in questo ho cercato, tenendo presenti le richieste avanzate dalla stessa associazione, le disposizioni da prendere non come cosa nuova ma portando solo alcune aggiunte, ciò che non preclude al Governo la possibilità di agire come meglio ritiene;

2°) rendere più efficace la tutela provvedendo ad adeguare i termini di franchigia,

3°) adeguare le prestazioni economiche in base alle conclusioni molte volte affermate in questa nostra Commissione.

Si è accennato alla questione del minimo ed io ho confermato il mio pensiero già esposto chiaramente nell'altra seduta.

Tutto quello che ho fatto, quindi, è stato da me fatto in base alle discussioni che si sono svolte presso la nostra Commissione; è quindi mancata una sola formalità: la stampa delle diverse proposte.

Per quel che riguarda la questione della capitalizzazione delle rendite, per la quale ho ritenuto di preparare una facilitazione tecnica, debbo dire che non è che si voglia imporre a nessun lavoratore di leggere la *Gazzetta Ufficiale*, poiché ci sono le organizzazioni di patronato e le organizzazioni di categorie che hanno il compito di provvedere agli interessi dei mutilati ed invalidi del lavoro, comunque, trattandosi di una questione marginale, non insisto nella norma da me proposta.

PRESIDENTE. Io credo che da un esame obiettivo delle proposte avanzate dall'onorevole Repossi, potrebbero risultare i vantaggi e gli inconvenienti che esse presentano; comunque non r.engo di intervenire nel merito della questione. Proporrei e ritengo che su questo saremo tutti d'accordo, di nominare un Comitato ristretto nel quale, come di consueto, siano rappresentate tutte le parti e che potrebbe riunirsi mercoledì 20 nelle ore pomeridiane, per prendere in esame tutte le proposte sull'argomento, così da stabilire d'accordo, un nuovo testo.

VENEGONI. Ho preso atto con piacere di una parte delle dichiarazioni del Governo, che addirittura si impegna a intervenire con la sua potestà presso l'I.N.A.I.L. per consentire l'eventuale versamento di acconti a mutilati e invalidi del lavoro.

Ritengo che già in questa seduta potremmo prendere una deliberazione che autorizzi il Governo a compiere un primo passo e questo sarebbe un risultato positivo della nostra discussione di stamane.

Una mia proposta di legge di circa tre anni or sono conteneva un articolo che riguardava l'aumento del 20 per cento di tutte le rendite e gli assegni in atto. Ritengo che in questa stessa seduta potremmo votare un ordine del giorno in cui si invita il Governo a far predisporre dall'I.N.A.I.L. un acconto del 30 per cento per tutte le rendite e gli assegni attualmente in corso. Basterebbe un ordine del giorno da noi votato perché il Governo che ha così buone intenzioni, potesse disporre in conseguenza.

DELLE FAVE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo sarebbe lietissimo di avere un ordine del giorno votato alla unanimità dalla onorevole Commissione perché esso, se, come ha dichiarato, sta compiendo i passi necessari presso l'I.N.A.I.L. si deve peraltro preoccupare, nel compiere questi passi, anche della correttezza formale del suo intervento, il quale non potrebbe sfociare nel pagamento a titolo di anticipazione se non quando il titolo fosse ben definito, cioè solo quando vi fosse una legge definitiva e pubblicata. Comunque il Governo è d'avviso che, appena l'*iter* legislativo in un ramo del Parlamento si cristallizzasse — per quanto riguarda le decisioni di massima relative agli aumenti economici — in maniera chiara, esso potrebbe assumersi la responsabilità di disporre quanto possibile.

Una cosa è quindi, *rebus sic stantibus*, votare un ordine del giorno alla unanimità, che rafforzi questa azione del Governo nella dire-

zione indicata ed altra cosa è stabilire una percentuale, in quanto in questo secondo caso si andrebbe a preconstituire una situazione, cosa che il Governo non potrebbe accettare.

PRESIDENTE. Debbo far presente che gli ordini del giorno possono venire votati soltanto al termine della discussione generale.

ROBERTI. Evidentemente questo sistema di legislazione in occasione di festività è un sistema nuovo. Faccio quindi, al riguardo, tutte le riserve. Penso che l'unica soluzione possibile sia proprio quella prospettata della approvazione di un ordine del giorno. Esso rappresenta una impostazione di un principio, fatta dalla Commissione in sede deliberante. Ritengo, quindi, che detto ordine del giorno potrebbe considerarsi proceduralmente accettabile. Esso sarebbe proponibile in coerenza a quella che è la sua funzione: dettare un criterio ed un principio generale.

Sarei anche, sotto un certo aspetto, favorevole a che il detto ordine del giorno esprimesse il desiderio della Commissione che si giunga immediatamente ad una qualche erogazione a favore di questa categoria, sotto forma di acconto su quelli che saranno i miglioramenti economici, che indubbiamente il presente disegno di legge concederà.

Non so se in detto ordine del giorno si potrà precisare la misura dell'aumento; comunque, anche se in esso venisse precisata, non è detto che il Governo debba attenervisi.

Quanto al fatto che gli ordini del giorno possono essere votati solo al termine della discussione generale, poiché l'onorevole Presidente ha annunciato la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame delle singole norme e dato, quindi, che si passa ad un'altra fase dell'*iter* legislativo, la discussione generale può, ritengo, considerarsi compiuta e quindi possono essere messi in votazione gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il desiderio unanime della Commissione è quello di procedere con la massima sollecitudine, onde arrivare rapidamente all'approvazione del provvedimento, dichiaro chiusa la discussione generale, facendo presente che il passaggio agli articoli avverrà sul testo che sarà predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Venegoni, Zaccagnini, Santi, Roberti, Chiarolanza, Repossi, Maglietta e Storchi:

« La XI Commissione,

a conclusione della discussione generale sulle proposte di legge relative ai migiora-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

menti delle prestazioni economiche ai mutilati ed invalidi del lavoro;

preso atto delle dichiarazioni del Governo;

in attesa che la legge sia approvata;

invita il Governo

ad intervenire presso l'I.N.A.I.L. affinché sia corrisposto un congruo acconto mensile sui previsti miglioramenti delle rendite e degli assegni eventualmente in atto ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato dianzi lettura, accolto dal Governo.

(È approvato).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, che dovrà procedere alla formulazione degli articoli da sottoporre all'esame della Commissione, oltre il relatore ed il Sottosegretario delle Fave, i deputati Storchi, Santi, Venegoni e Roberti.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sono stato sollecitato a porre all'ordine del giorno alcune proposte di legge relative ai minimi di pensione. Come gli onorevoli colleghi sanno, su questo argomento è stato presentato al Senato anche un disegno di legge, il quale è stato prima deferito alla Commissione competente e poi rimesso in Aula su richiesta del Governo. Per quanto concerne le proposte di legge deferite

alla nostra Commissione, debbo precisare che potremo discuterle solo quando avremo i pareri della Commissione Finanze e tesoro, pareri che sono stati sollecitati.

DI VITTORIO. Ho appreso che la Commissione Finanze e tesoro, pur riconoscendo l'alto fine sociale di uno dei citati provvedimenti, non può esprimere il suo parere in quanto trova che non sia possibile attingere alle fonti di finanziamento indicate nel provvedimento stesso. Pregherei pertanto l'onorevole Presidente di designare il relatore affidandogli l'incarico di vedere cosa si potrebbe fare d'accordo con il Ministero del tesoro.

SANTI. Vorrei pregare di porre all'ordine del giorno la proposta di legge presentata da diversi onorevoli colleghi circa il trattamento economico ai portieri e ai custodi.

PRESIDENTE. Ho dovuto attendere anche per questa proposta, perché il parere della Commissione giustizia è pervenuto solo qualche giorno fa, per la proposta di legge dell'onorevole Di Vittorio ed altri, relativa alla concessione di un assegno vitalizio ai vecchi lavoratori, faccio presente che il relatore è già stato nominato da tempo nella persona dell'onorevole Repossi, con il quale l'onorevole Di Vittorio potrà prendere gli accordi opportuni.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI